

# Relazione della VI Commissione permanente

POLITICHE COMUNITARIE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

*(Seduta del 5 marzo 2008)*

Relatore di maggioranza: MASSIMO BINCI

Relatore di minoranza: OTTAVIO BRINI

## sulla proposta di legge n. 141

a iniziativa dei Consiglieri

SOLAZZI, BENATTI, DONATI, LUCHETTI, ORTENZI

*presentata in data 22 dicembre 2006*

II INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  
DELLE MARCHE

## e sulla proposta di legge n. 152

a iniziativa dei Consiglieri

ALTOMENI, BINCI, BRANDONI, PROCACCINI, MOLLAROLI

*presentata in data 1° febbraio 2007*

SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

*Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno del Consiglio regionale*

### **Nuova Titolazione**

“INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE”

### **RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta dell'11 marzo 2008)*

La seconda Commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 marzo 2008 esaminato il testo della proposta di legge n. 141 avente ad oggetto "Interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale delle Marche" abbinata alla proposta di legge n. 152 "Sostegno e promozione del commercio equo e solidale" - Nuova titolazione "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale" già esaminati in sede referente dalla sesta Commissione nella seduta del 5 marzo 2008

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione  
Giuliano Brandoni

**Testo unificato dalla Commissione****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione riconosce al commercio equo e solidale un valore sociale e culturale nell'ambito del proprio territorio, quale forma di cooperazione finalizzata a promuovere l'incontro e l'integrazione tra culture diverse ed a sostenere la crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:

- a) lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, per favorire l'accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai Paesi in via di sviluppo;
- b) la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali e gli enti pubblici;
- c) forme di microcredito e di finanza etica;
- d) attività educative, di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale.

**Art. 2**  
*(Commercio equo e solidale)*

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato.

2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, assicura:

- a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute, alla sicurezza e alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
- d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;

- e) il progressivo miglioramento degli standard ambientali di produzione;
- f) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.

3. Nella filiera del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni indicate all'articolo 3.

#### Art. 3

*(Le organizzazioni di commercio equo e solidale)*

1. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

2. Sono altresì organizzazioni di commercio equo e solidale le organizzazioni che vendono prevalentemente i prodotti di cui all'articolo 4 e che assicurano inoltre nell'ambito delle loro attività:

- a) l'illustrazione al pubblico della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva;
- b) l'indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- c) lo svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario nord-sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

#### Art. 4

*(I prodotti del commercio equo e solidale)*

1. Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

#### Art. 5

*(Registro regionale)*

1. La Regione, al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale, istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale.

2. Possono iscriversi al registro regionale i soggetti, senza scopo di lucro, che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.

3. Tra i soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 è riconosciuta la denominazione di "Bottega del mondo" a quelli che effettuano la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'80 per cento, sono prodotti del commercio equo e solidale.

4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina i criteri e le procedure per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento della denominazione di "Bottega del mondo" di cui al comma 3.

#### Art. 6

##### *(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)*

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene:

- a) iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
- b) specifiche azioni educative nelle scuole, in accordo con le competenti istituzioni scolastiche, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- c) la giornata del commercio equo e solidale di cui all'articolo 7;
- d) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività dell'amministrazione regionale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. La Regione sostiene altresì i soggetti iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 5 mediante la concessione di contributi per progetti inerenti le attività dei soggetti medesimi.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale annuale, la Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il programma degli interventi da finanziare, specificando, in particolare, le

modalità di attuazione degli stessi e il relativo riparto dei fondi, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2.

#### Art. 7

##### *(Giornata e conferenza regionale del commercio equo e solidale)*

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Regione istituisce la “Giornata regionale del commercio equo e solidale”, quale momento di incontro e confronto fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e solidale.

2. La Regione, nell’ambito della Giornata regionale del commercio equo e solidale, organizza una apposita conferenza, per la verifica dello stato del commercio equo e solidale nelle Marche.

3. Gli adempimenti per l’attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti dalla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 8

##### *(Deroga)*

1. Ai soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 5 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su aree pubbliche.

#### Art. 9

##### *(Clausola valutativa)*

1. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno del commercio equo e solidale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) le iniziative attivate dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);
- b) la tipologia e l’entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, nonché l’indicazione dei soggetti beneficiari;
- c) in che misura i finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, hanno inciso sullo sviluppo della rete del commercio equo e solidale nel territorio marchigiano;
- d) qual è stato l’andamento del mercato dei prodotti del commercio equo e solidale sotto l’aspetto temporale, anche in relazione alla differente tipologia dell’offerta;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

Art. 10  
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 50.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 "Fondi globali di parte corrente", partita 4, del bilancio di previsione per l'anno 2007.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.29.09, "Terzo settore", a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) dell'anno 2008.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell'anno 2007 sono ridotti di euro 50.000,00.

Art. 11  
(Norma transitoria)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 4.

**Testo proposta di legge n. 141**

Art. 1  
(Principi e finalità)

1. La Regione, al fine di incentivare il commercio equo e solidale, intendendo per tale la vendita, sul proprio territorio, di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo, si fa promotrice e sostenitrice della sua diffusione riconoscendo il ruolo da questo svolto nei seguenti ambiti:

- a) creazione di un'economia solidale, specialmente nel miglioramento delle possibilità di accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai paesi del sud del mondo;
- b) approccio mirato all'estensione della giustizia e dell'equità sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile ed equo compatibile e dei sistemi di partecipazione consapevole;
- c) diffusione di scambi economici fondati sul rispetto reciproco tra gli individui e, soprattutto, basati sul riconoscimento della loro dignità;

- d) sostegno alle forme di micro credito, alla finanza etica ed alla cooperazione sociale.

Art. 2  
(*Obiettivi*)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire, promuovere e coordinare lo sviluppo di una rete di botteghe del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, attraverso l'istituzione di un organo di coordinamento degli enti che lo esercitano. Gli esercizi ove si svolga la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'80 per cento, fanno parte del circuito del commercio equo e solidale, possono assumere la denominazione di "Bottega del mondo". Tale denominazione sarà riconosciuta con decreto del dirigente del servizio competente, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;
- b) fornire ai consumatori, sia pubblici che privati, garanzie di trasparenza e correttezza sui prodotti nonché sulle attività degli enti del commercio equo e solidale;
- c) promuovere la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni e gli organismi della Regione;
- d) attribuire la possibilità agli enti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 4 di usufruire di agevolazioni e contributi a seguito dell'elaborazione di progetti destinati a paesi del sud del mondo, nonché per l'apertura, al fine di una maggiore loro diffusione sul territorio regionale, delle botteghe e degli enti del commercio equo e solidale.

Art. 3  
(*Funzioni della Regione*)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:

- a) predisporre il regolamento attuativo della presente legge, che dovrà prevedere, fra l'altro, il coordinamento delle reti regionali del commercio equo e solidale;
- b) determina, nell'ambito della programmazione regionale, le linee per lo sviluppo di una rete a livello locale così articolata: comunale, provinciale e regionale;
- c) promuove lo sviluppo delle botteghe e degli enti del commercio equo e solidale, iscritti all'albo regionale;
- d) fissa le modalità di funzionamento, di gestione e di aggiornamento dell'albo regionale del



- commercio equo e solidale di cui all'articolo 4, oltre ai criteri ed ai requisiti per l'iscrizione;
- e) stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione ed il riconoscimento dei prodotti del commercio equo e solidale secondo le modalità del regolamento di attuazione sia per quanto concerne i prodotti alimentari, anche biologici, che per i prodotti di artigianato, i manufatti e i prodotti tessili o di abbigliamento;
  - f) definisce le modalità organizzative e procedurali connesse all'assegnazione dei contributi per i progetti del commercio equo e solidale nei paesi del sud del mondo;
  - g) promuove azioni ed ogni tipo di iniziativa finalizzata alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace ed alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità nella prospettiva di uno sviluppo globale sostenibile anche mediante il finanziamento di progetti di commercio equo e solidale;
  - h) promuove attività educative, didattiche, di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale; sostiene, in particolare, comportamenti etici in ambito scolastico ed extra scolastico, a livello comunale, provinciale e regionale;
  - i) svolge attività ispettiva e di vigilanza sull'attività degli enti del commercio equo e solidale e sull'applicazione della presente legge.

Art. 4  
*(Albo regionale)*

1. La Regione, al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale, istituisce l'albo regionale del commercio equo e solidale, ove sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale, e ne regola il funzionamento.

2. Possono iscriversi all'albo regionale gli enti, senza scopo di lucro, che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per almeno il 70 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale individuati secondo i criteri sanciti dalla presente legge.

3. L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per gli enti del commercio equo e solidale per poter usufruire dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 5  
*(Progetti)*

1. L'iscrizione all'albo regionale permette agli enti di poter accedere all'assegnazione di contri-

buti regionali a seguito dell'elaborazione di progetti destinati ad interventi ed iniziative del commercio equo e solidale in paesi del sud del mondo.

2. I progetti hanno come destinatari attivi nel sud del mondo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella produzione dei beni; essi promuovono iniziative culturali, di educazione e formazione allo sviluppo compatibile anche nel nord del mondo. I programmi educativi sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale

3. L'iscrizione all'albo regionale permette anche agli enti di accedere all'assegnazione di contributi regionali per l'avvio di botteghe ed enti del commercio equo e solidale sul territorio regionale, su base progettuale.

4. Il regolamento definisce le procedure e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di selezione e di valutazione, le procedure e le modalità di assegnazione dei contributi e del monitoraggio dei progetti.

#### Art. 6 (Agevolazioni)

1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni da terzi, la Regione favorisce l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale nelle procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

#### Art. 7 (Conferenza regionale)

1. La Conferenza regionale del commercio equo e solidale si riunisce almeno ogni due anni. Partecipano ai lavori della Conferenza i rappresentanti degli enti iscritti all'albo regionale o i loro delegati. Possono essere invitati anche i rappresentanti o i delegati di enti non iscritti.

2. La Conferenza esamina il rapporto sullo stato del commercio equo e solidale nelle Marche, predisposto periodicamente dalla Giunta regionale e ne esprime una valutazione.

3. La Conferenza formula proposte e valutazioni concernenti le politiche, le linee guida e i programmi nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di commercio equo e solidale.

## Art. 8

*(Istituzione della Giornata regionale del commercio equo e solidale)*

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con le associazioni di volontariato no-profit, organizza la "Giornata regionale del commercio equo e solidale" quale momento di incontro fra la comunità marchigiana e la realtà del commercio equo e solidale. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina le modalità organizzative.

## Art. 9

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2007 con legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA), per l'anno 2007 e successivi.

**Testo proposta di legge n. 152**

## Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione, in linea con i principi della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), con la risoluzione del Parlamento europeo 8 ottobre 1991 sul sostegno attivo ai piccoli coltivatori di caffè del sud del mondo mediante una politica mirata di approvvigionamento e di introduzione di tale prodotto nelle istituzioni comunitarie, con le risoluzioni del Parlamento europeo n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994 e n. 198/98/CE sul commercio equo e solidale, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi impoveriti che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, in particolare, dirette a valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale del modello produttivo fon-

dato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione, per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura del commercio equo e solidale, riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e favorisce la partecipazione della società ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.

## TITOLO I Definizioni

### Art. 2

*(Il commercio equo e solidale)*

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:

- a) il pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
- c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
- e) la disponibilità da parte del committente al pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine (prefinanziamento) salvo il caso in cui il produttore rinunci espressamente a tale disponibilità.

### Art. 3

*(Le organizzazioni di commercio equo e solidale)*

1. Le organizzazioni di commercio equo e solidale perseguono la giustizia economica e sociale operando per un modello economico e commerciale rispettoso delle persone e sostenibile per l'ambiente. Perseguono tali obiettivi attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra produttore e consumatore.

2. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori.

3. Sono altresì organizzazioni di commercio equo e solidale le organizzazioni che commercializzano prevalentemente prodotti di cui all'articolo 5 purché accompagnati dai seguenti elementi:

- a) l'illustrazione al pubblico della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene o servizio (prezzo trasparente);
- b) dalla illustrazione dello stesso accordo di cui all'articolo 2;
- c) dalla indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- d) da iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario nord/sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
- e) da attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

4. L'attività di commercializzazione di prodotti di cui all'articolo 5 deve essere prevalente rispetto alle altre attività indicate al comma 3.

5. In aggiunta ai requisiti di cui ai commi precedenti, le organizzazioni del commercio equo e solidale devono altresì essere iscritte ad un registro che certifichi l'appartenenza alla filiera integrale del commercio equo e solidale.

#### Art. 4

##### *(La filiera integrale del commercio equo e solidale)*

1. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata da organizzazioni indicate all'articolo 3.

2. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale l'accordo di cui all'articolo 2 è sempre stipulato da organizzazioni di commercio equo e solidale.

#### Art. 5

##### *(I prodotti del commercio equo e solidale)*

1. Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti nella filiera integrale del commercio equo e solidale a norma degli articoli 2, 3 e 4.

2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto a norma dell'articolo 2, quando siano certificati da

parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

## TITOLO II

### **L'albo e il coordinamento regionale**

#### Art. 6

*(Albo regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)*

1. È istituito l'albo regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. All'albo possono aderire le organizzazioni di cui all'articolo 3 che abbiano la sede legale ovvero almeno due unità produttive nella regione. All'albo possono aderire altresì i consorzi che abbiano almeno quattro soci iscritti nell'albo regionale.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura e le modalità per l'iscrizione all'albo e per il suo funzionamento e svolge su di esso attività di monitoraggio e vigilanza.

#### Art. 7

*(Coordinamento regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)*

1. È istituito il coordinamento regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Ne fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente del coordinamento;
- b) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- c) le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6, fino ad un massimo di 8;
- d) un rappresentante del comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 12 della l.r. 9/2002.

2. Il coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte all'anno.

## TITOLO III

### **Gli interventi**

#### Art. 8

*(Le azioni di sostegno)*

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce e promuove la

distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6 mediante le azioni previste dalla presente legge.

#### Art. 9

##### *(Forma giuridica per le organizzazioni)*

1. Alle organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e delle discipline attuative della Regione.

#### Art. 10

##### *(Tipologie di intervento)*

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di promozione del Commercio equo e solidale (CES) favorendo la formazione, l'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie.

2. Sono attività finanziabili:

- a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
- b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
- c) iniziative nel campo della cooperazione;
- d) investimenti in infrastrutture per le botteghe e le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6;
- e) fondi di garanzia per linee di credito promossi da banca o soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6;
- f) fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi emanati da enti pubblici della regione della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
- g) attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- h) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
- i) fino al 50 per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti ai propri allievi/studenti/corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'albo;
- j) fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale (dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti leggi) per un massimo di 1.500,00 euro/anno per bottega del mondo e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto.

## Art. 11

*(Giornata regionale  
del commercio equo e solidale)*

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Regione organizza e promuove, insieme al coordinamento di cui all'articolo 7, l'annuale "Giornata regionale del commercio equo e solidale" quale momento di incontro fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e solidale.

## Art. 12

*(Modalità di vendita)*

1. Ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.

2. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 rientrano tra le tipologie di attività previste all'articolo 13 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e pertanto non sono soggette a vincoli di orari o giorni di chiusura.

## Art. 13

*(Progetti di commercio equo solidale)*

1. I progetti di commercio equo solidale promuovono lo sviluppo umano attraverso:

- a) l'ampliamento delle opportunità di scelta di ciascun individuo attraverso un processo di sviluppo che sia sostenibile, che garantisca, cioè, almeno le stesse opportunità di scelta per le generazioni future;
- b) la valorizzazione e il potenziamento delle capacità di ciascuna persona come artefice, prima ancora che beneficiaria, del processo di sviluppo;
- c) l'integrazione delle azioni di promozione della crescita economica con azioni di riequilibrio sociale e culturale, nel rispetto delle differenze tra i popoli e le culture;
- d) la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e della libera e democratica partecipazione alla vita pubblica della comunità.

2. I progetti hanno come destinatari attivi nel sud del mondo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella produzione dei beni nonché iniziative culturali, di educazione e formazione allo sviluppo compatibile anche nel nord del mondo.



3. I progetti si integrano altresì con i programmi di sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale.

#### Art. 14

##### *(Presentazione e valutazione dei progetti)*

1. Le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6, in seguito all'emanazione di un apposito bando, presentano all'assessorato competente i propri progetti di cui all'articolo 13, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili.

2. Il bando definisce quale quota del capitolo di spesa definito in sede di bilancio va a contributo per investimenti nella misura massima del 50 per cento del capitolo stesso. Definisce altresì la quota a fondo garanzia per linee di credito attraverso istituti di finanza etica o altri soggetti autorizzati di cui all'articolo 3.

3. L'assessore competente trasmette, entro quindici giorni dalla scadenza del bando, il prospetto dei progetti alla competente Commissione consiliare che, nei quindici giorni successivi, esprime il proprio parere sui progetti da ammettere al cofinanziamento regionale.

#### Art. 15

##### *(Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione)*

1. La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui all'articolo 14, comma 3, delibera:

- a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale;
- b) quali progetti ammettere al cofinanziamento regionale;
- c) quale contributo ai fondi di garanzia ai sensi dell'articolo 10, lettera e).

2. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del 40 per cento del costo complessivo preventivato del progetto.

3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota non inferiore al 50 per cento del contributo assegnato.

4. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo.

5. La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su iniziativa propria ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di altre Regioni.

6. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 13, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi.

#### Art. 16

##### *(Obblighi dei beneficiari dei contributi)*

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine dei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla Giunta regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. La mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.

#### Art. 17

##### *(Acquisti pubblici equi e solidali)*

1. In aggiunta alla misura di cui all'articolo 10, lettera f), la Regione, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi, privilegia l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale nelle forniture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti controllati con particolare riguardo alle strutture sanitarie.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce su quali prodotti ed in quale percentuale dovranno essere previste riserve per prodotti del commercio equo e solidale.

#### Art. 18

##### *(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2008, con legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA), per l'anno 2008 e successivi.